

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**

 **Parchi e Riserve
dell'Emilia-
Romagna**

 **Riserva Naturale
Bosco della
Frattona**

 **Riserva Naturale
Onferno**

 **Riserva
Naturale
di
Bosco
Scardavilla**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOGOTIPO DEL PARCO ALLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELLE AZIENDE AGRICOLE



Il Direttore del Parco
Dott. Massimiliano Costa

Articolo 1. Finalità

1. L'Ente di gestione per i Parchi e al Biodiversità - Romagna, al fine di tutelare e promuovere le produzioni agricole dell'area protetta e di incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, prevede la concessione di due specifici marchi denominati:
 - a) "Prodotto del Parco", per qualificare le produzioni agro alimentari tipiche conseguite entro i propri confini amministrativi (area contigua compresa);
 - b) "Prodotto Consigliato dal Parco" per qualificare le produzioni agro alimentari conseguite entro i propri confini amministrativi (area contigua compresa) con metodo biologico certificato.
2. Il logotipo è fornito esclusivamente dal Parco e i termini di apposizione sono stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 2. Caratteristiche del logotipo

1. L'impiego del logotipo "Prodotto Tipico del Parco" e "Prodotto Consigliato dal Parco" potrà avvenire unicamente in conformità con il "Manuale d'uso del logotipo" che verrà rilasciato ad ogni azienda ritenuta idonea.
2. Il Manuale è rappresentato dal supporto grafico e informatizzato delle specifiche caratteristiche del logotipo (allegato A).
3. Il logotipo è imm modificabile nella sua veste grafica e può essere ridotto fino ad un minimo di 1,5 cm di altezza. Le proporzioni tra base e altezza devono in ogni caso rimanere costanti.
4. Il logotipo può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne faranno uso e può essere utilizzato accanto ad altri logotipi/indicazioni diversi, purché la sua dimensione non sia inferiore al 50 % del logotipo/indicazione di maggiore dimensione.
5. La scritta "Prodotto Tipico del Parco della Vena del Gesso Romagnola" o "Prodotto Consigliato dal Parco della Vena del Gesso Romagnola" devono essere perfettamente leggibili.

Articolo 3. Beneficiari

1. Possono utilizzare il logotipo "Prodotto Tipico del Parco" le aziende agricole che producono o allevano con metodo integrato certificato, all'interno dei confini del parco e dell'area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, produzioni tipiche del territorio della Vena del Gesso Romagnola.
2. Possono utilizzare il logotipo "Prodotto Consigliato dal Parco" le aziende agricole che producono o allevano con metodo biologico certificato, all'interno dei confini del parco e dell'area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.
3. Il logotipo "Prodotto Tipico del Parco" ed il logotipo "Prodotto Consigliato dal Parco" possono essere utilizzati anche sul medesimo prodotto, qualora lo stesso presenti le caratteristiche per l'impiego di entrambi.
4. Il logotipo è apposto al momento della commercializzazione del prodotto direttamente dall'imprenditore e, comunque, sotto la sua responsabilità e sotto il controllo dell'Ente.

Articolo 4. Elenco delle produzioni su cui è ammesso l'uso del logotipo del Parco

1. La concessione del logotipo "Prodotto Tipico del Parco" è ammessa per le produzioni agroalimentari tradizionali elencate in allegato D) al presente Regolamento.
2. La concessione del logotipo "Prodotto Consigliato dal Parco" è ammessa per le produzioni agroalimentari biologiche certificate elencate in allegato E) al presente Regolamento.
3. Gli allegati D) ed E) possono essere aggiornati e modificati con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Articolo 5. Modalità di richiesta dell'utilizzo del logotipo

1. I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare il logotipo "Prodotto Tipico del Parco" e/o il logotipo "Prodotto Consigliato dal Parco" per le produzioni agroalimentari, devono compilare il modulo di domanda (allegato C).
2. I soggetti richiedenti dovranno fornire, inoltre, i seguenti documenti:
 - a) Dichiarazione di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e al registro delle imprese CCIAA e relativi estremi identificativi (numero);
 - b) Dichiarazione che le produzioni agroalimentari per le quali è richiesto l'uso del marchio sono ottenute all'interno dei confini del Parco;
 - c) Dichiarazione che le produzioni agroalimentari per le quali è richiesto l'uso del marchio sono ottenute con metodo Biologico Certificato da Organismo di Controllo riconosciuto e di non avere, con questo, contestazioni o contenziosi in corso (solo per l'utilizzo del logotipo "Prodotto Consigliato dal Parco");
 - d) Dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione utile all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna per comprendere al meglio le caratteristiche delle produzioni, dei metodi di coltivazione, trasformazione e confezionamento e per localizzare le coltivazioni e i locali utilizzati per le produzioni che potranno fregiarsi del logotipo e ad autorizzare l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna ad effettuare verifiche sul rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento;
 - e) Copia del Programma Annuale di Produzione ("PAP") ed eventuali variazioni.

Articolo 6. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna si impegna, entro un mese dalla richiesta, ad effettuare l'istruttoria e a fornire notizie circa l'ammissibilità della richiesta e a qualificare e quantificare le produzioni che potranno essere contrassegnate dal logotipo.
2. L'istruttoria sarà effettuata dal personale del Parco che potrà avvalersi, se necessario, della consulenza di specialisti del settore.
3. Qualora l'azienda verrà ritenuta idonea, sarà stipulata una specifica convenzione con il l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (Allegato B).

Articolo 7. Durata della concessione e rinnovo

1. La concessione ha durata annuale.
2. La domanda di autorizzazione all'uso del logotipo dovrà essere presentata annualmente entro il 15 febbraio di ogni anno secondo le modalità previste al precedente articolo 5.
3. Nei dieci giorni successivi l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna esamina e approva l'elenco delle aziende ammesse ad utilizzare il logotipo; l'esito della richiesta verrà comunicato alle aziende richiedenti mediante lettera.

Articolo 8. Controlli

1. L'Ente al fine di tutelare la propria immagine e vigilare su quanto previsto nel presente Regolamento effettuerà periodiche verifiche sul puntuale rispetto delle disposizioni in questo riportate; a tal fine si avvarrà sia di proprio personale che di tecnici incaricati.
2. Il mancato rispetto della convenzione (Allegato B) sottoscritta tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna e l'imprenditore agricolo comporta l'immediata revoca della concessione d'uso del logotipo e il divieto di rilascio per i successivi tre anni.

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E CARATTERISTICHE DEL
LOGOTIPO “PRODOTTO TIPICO DEL PARCO” E DEL LOGOTIPO
“PRODOTTO CONSIGLIATO DAL PARCO”**

1. MARCHIO LOGOTIPOTIPO A COLORI: SINTESI PER LA QUADRICROMIA



2. MARCHIO LOGOTIPOTIPO A COLORI: CODICI PANTONE

3. CD COMPLETO PER RIPRODUZIONE GRAFICA

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITA' – ROMAGNA E I PRODUTTORI
AGRICOLI PER L'UTILIZZO IN CONCESSIONE DEL LOGOTIPO
“PRODOTTO TIPICO DEL PARCO” E DEL LOGOTIPO “PRODOTTO
CONSIGLIATO DAL PARCO”**

Premesso che il Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna con deliberazione n. del .../.../..... ha approvato il Regolamento per la concessione del logotipo “Prodotto Tipico del Parco” e del logotipo “Prodotto Consigliato dal Parco” che disciplina le condizioni per l'utilizzo del logotipo;

Dato atto che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna intende promuovere l'utilizzo del logotipo “Prodotto Tipico del Parco” e del logotipo “Prodotto Consigliato dal Parco” da parte dei produttori del settore agro-alimentare che operano all'interno dei confini del parco e dell'area contigua;

Vista la richiesta per la concessione del logotipo “Prodotto Tipico del Parco” e/o del logotipo “Prodotto Consigliato dal Parco” presentata dall'azienda agricola

.....

Esaminata la richiesta e la documentazione istruttoria sulla base delle informazioni contenute nell'apposito modulo, delle dichiarazioni fornite e di eventuali sopralluoghi effettuati da parte del personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna ha dato esito positivo;

SI AUTORIZZA

l'azienda agricola ad utilizzare il logotipo “Prodotto Tipico del Parco” e/o il logotipo “Prodotto Consigliato dal Parco” secondo lo standard allegato alla presente convenzione (allegato A) solo nelle produzioni ottenute esclusivamente nelle zone di parco o area contigua e nel rispetto del regolamento approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna impegnandosi ad utilizzare il marchio/i marchi concesso/i esclusivamente per le produzioni che presentano le caratteristiche relative al marchio/ai marchi concesso/i. L'azienda si impegna altresì ad accettare eventuali controlli e verifiche da parte del personale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna o da parte di tecnici incaricati.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna si impegna a promuovere i prodotti agricoli che utilizzano il logotipo in ogni occasione, evento, fiera a cui il Parco prenderà parte e si riserva di tutelare la propria immagine e di sospendere la concessione all'uso del Logotipo in caso un improprio e non conforme al Regolamento di cui alle premesse, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del citato Regolamento.

Brisighella , .../.../.....

Il Direttore del Parco

Il Rappresentante Legale dell'Azienda Agricola

Produzioni agroalimentari tradizionali per le quali è prevista la concessione del logotipo “Prodotto Tipico del Parco”:

- a) albicocche (Reale di Imola, Precoce di Imola, Tonda di Tossignano);
- b) pesche (Bella di Cesena, Buco Incavato);
- c) pere (Mora di Faenza, Scipiona, Spadona);
- d) frutti dimenticati (pera volpina, azzeruolo, corniola, mela cotogna, giuggiola, nespola, sorba);
- e) carciofo moretto di Brisighella;
- f) cardo gigante di Romagna;
- g) scalogno di Romagna;
- h) vini (Sangiovese, Trebbiano, Albana, Pagadebit, Cagnina, Pignoletto);
- i) marmellate, composte, conserve e confetture (ottenute per almeno il 90% da frutta fresca coltivata o raccolta nel territorio del parco e dell'area contigua);
- l) formaggi (ottenuti per almeno il 90% da latte fresco di vacche, pecore, capre allevate nel territorio del parco e dell'area contigua);
- m) olio extravergine di oliva ottenuto dalle cultivar “nostrana di Brisighella” e “ghiacciola”;
- n) castagne, farina di castagne e marroni di Castel del Rio o Casola Valsenio;
- o) miele di gariga, miele di castagno, miele millefiori;
- p) fiori di lavanda e loro derivati;
- q) carni fresche e insaccati di razza suina Mora Romagnola;
- r) carni fresche di razza bovina Romagnola;
- s) carni fresche di polli di razza Gallina Romagnola;
- t) carni fresche di razze ovine italiane.

Produzioni agroalimentari biologiche certificate per le quali è prevista la concessione del logotipo “Prodotto Consigliato dal Parco”:

- a) cereali e loro derivati;
- b) frutta;
- c) ortaggi;
- d) vini;
- e) marmellate, composte, conserve e confetture (ottenute per almeno il 90% da frutta fresca coltivata o raccolta nel territorio del parco e dell'area contigua);
- f) latte e formaggi (ottenuti per almeno il 90% da latte fresco di vacche, pecore, capre allevate nel territorio del parco e dell'area contigua);
- g) castagne, farina di castagne e marroni;
- h) carni fresche, insaccati (ottenuti per almeno il 90% da carni fresche di maiali, vacche, pecore, capre allevate nel territorio del parco e dell'area contigua);
- i) olive e olio;
- l) miele e prodotti dell'alveare.